

**REGOLAMENTO (CEE) N. 159/91 DELLA COMMISSIONE****del 23 gennaio 1991****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 100/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 133/91 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 100/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 100/91 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 12 del 17. 1. 1991, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 14 del 19. 1. 1991, pag. 51.